



COMUNE DI PIZZOLI

cap. 67017 - Prov. di L'Aquila - Tel. 0862/ 975591 - Fax 0862/ 977997 - C.F. 80007080668

Registro Generale n. 206

ORIGINALE

ORDINANZA N. 27 DEL 21-08-2017

Ufficio: UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE

Oggetto: CHIUSURA PIAZZA DELLA PACE DALLE ORE 15.00 DEL 26.08.2017 ALLE ORE 14.00 DEL 27.08.2017 E PIAZZA ANTISTANTE LA CHIESA DI SANTO STEFANO A MONTE DALLE ORE 07.00 ALLE ORE 14.00 DEL 27.08.2017 PER LA MANIFESTAZIONE DENOMINATA III° MEMORIAL FEDERICO MARTINELLI.

IL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA

Vista la richiesta prot. 11047 del 08.08.2017 a firma della sig.ra Rosica Emiliana, in qualità di Presidente della Pro – Loco "Le Tre Montagne" di Pizzoli, con la quale chiede la chiusura al traffico veicolare di Piazza della Pace dalle ore 15.00 del 26.08.2017 alle ore 14.00 del 27.08.2017 e piazza antistante la Chiesa di Santo Stefano a Monte dalle ore 07.00 alle ore 14.00 del 27.08.2017, per lo svolgimento della manifestazione denominata "III° Memorial Federico Martinelli";

Visto l'art. 7 del Codice della Strada;

Visto l'art. 159 del Codice della Strada che prevede la rimozione dei veicoli lasciati in sosta che costituiscono grave intralcio o pericolo;

Visto il T.U.E.L.;

Visto il decreto sindacale di nomina del Responsabile dell'Area Vigilanza;

Ritenuto di dovere, a tutela della pubblica incolumità, vietare la circolazione e la sosta dei veicoli nelle suddette strade;

ORDINA

La sospensione temporanea della circolazione e contestuale divieto di sosta dei veicoli, con rimozione, su entrambi i lati di Piazza della Pace dalle ore 15.00 del 26.08.2017 alle ore 14.00 del 27.08.2017 e piazza antistante la Chiesa di Santo Stefano a Monte dalle ore 07.00 alle ore 14.00 del 27.08.2017, per lo svolgimento della manifestazione denominata "III° Memorial Federico Martinelli";

DEMANDA

All'Ufficio Tecnico l'apposizione della prescritta segnaletica, con le modalità previste dal Codice della Strada e del regolamento di esecuzione e il ripristino dello stato dei luoghi al termine della manifestazione.

AVVERTE

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale.

Che, in relazione al disposto art. 37 comma 3 del D.Lgs. n. 285/92, sempre nel termine di sessanta giorni, può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento di attuazione del C.d.S. emanato con D.P.R. n. 495/92;

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal C.d.S. emanato con D.P.R. n. 495/92;

Del presente provvedimento se ne darà notizia mediante la pubblicazione nelle forme previste dalla vigente normativa in materia.



Il Responsabile dell'Area Vigilanza
Fabrizio Ioannucci